

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente a firma unica DETERMINAZIONE

Num. 54 del 19/01/2017 BOLOGNA

Proposta: ELV/2017/29 del 18/01/2017

Struttura proponente: AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Oggetto: ESONERO PARZIALE IN APPLICAZIONE ART. 5, COMMA 3, LEGGE 68/99.
AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA YARA ITALIA SPA SEDE OPERATIVA IN
RAVENNA, P.I. 11843280154.

Autorità emanante: IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Firmatario: PAOLA CICOGNANI in qualità di Direttore

IL DIRETTORE

Visti:

- la Legge 12 marzo 1999 n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- il Regolamento di esecuzione per l'attuazione della L. 68/99, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;

Dato atto che le sopra richiamate normative regolano l'autorizzazione all'esonero parziale in particolare:

- l'art. 5 comma 3 della L. 68/99 disciplina la possibilità, per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, a causa delle speciali condizioni della loro attività, di essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, a condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'art. 14 un contributo esonerativo, per ciascuna unità non assunta, nella misura di euro 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato;
- la delibera della Giunta Regionale n. 1872/2000, modificata dalla n. 901 del 10/05/2004, dalla delibera n. 1839 del 09/12/2013 e dalla delibera di Giunta regionale n. 869 del 16/05/2016 ha disposto che i datori di lavoro che abbiano richiesto l'autorizzazione agli esoneri, versino i contributi esonerativi entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esonero o entro il primo giorno feriale successivo al 31 luglio nel caso in cui tale data dovesse ricadere in un giorno festivo, eccetto il caso di richiesta di certificato di ottemperanza, prevista dall'art. 17 della L. 68/99, in cui il suddetto contributo deve essere versato contestualmente alla presentazione della richiesta stessa;
- il Decreto Ministeriale 7 luglio 2000 n. 357 regola la "Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68", stabilendo all'art. 3, che "il servizio verifica la sussistenza di speciali condizioni di attività accertando la presenza, in tali attività, di almeno una delle seguenti caratteristiche:
 1. faticosità della prestazione lavorativa richiesta;
 2. pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali . nelle quali si svolge l'attività stessa;
 3. particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Il sopraindicato articolo prevede inoltre che "in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto, esaminate le motivazioni a sostegno della domanda, il servizio può autorizzare l'esonero parziale fino alla misura percentuale massima del 60% della quota di riserva, a seconda della rilevanza delle caratteristiche" preaccennate; percentuale elevabile fino all'80% per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e ss.mm.;

- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- la L.R. 1 agosto 2005 n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" ed in particolare l'art. 54;

Dato atto che l'Agenzia Regionale per il Lavoro sulla base delle norme vigenti citate, ha assunto, a partire dal 1° agosto 2016, le competenze dei Centri l'impiego e del Collocamento Mirato ai sensi della L. 68/99 ed in particolare le competenze in merito all'istituto di autorizzazione dell'esonero parziale dagli obblighi di assunzione ai sensi dell'art. 5 c. 3 della L. 68/99;

Considerato che:

- in data 29/07/2016 è pervenuta la richiesta, presentata dall'azienda YARA ITALIA SPA avente sede legale in MILANO, Via B. Crespi 57, P.I.11843280154, ed unità operativa in Via Baiona 107/11 - comune di RAVENNA, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esonero parziale, per il periodo dal 09/08/16 sino al 08/08/2019 nella misura del 60 % dell'obbligo complessivo di assunzione di persone con disabilità, previsto dall'articolo 3 della citata Legge n. 68/99;
- l'attività svolta dalla Società riguarda la produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti chimici;
- le motivazioni espresse dalla stessa azienda nell'istanza sono riconducibili alla faticosità, alla pericolosità connaturata al tipo di attività e alla particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. La mansione in esonero, diretta alla conduzione degli impianti è particolarmente faticosa e gravosa in quanto gli stessi impianti sono sviluppati in una vasta area, vi sono 15 km di nastri trasportatori in tunnel da controllare, notevoli rampe di scale e strutture fino a 5 piani. La pericolosità deriva dalle condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa classificata " a rischio elevato" in base al Dlgs n.334/99 per l'utilizzo attrezzature e di sostanze chimiche pericolose. La particolare modalità di svolgimento è riferibile alla lavorazione articolata in turni con reperibilità festiva e notturna.

Ritenuto che sussistano le ragioni espresse dall'azienda in ordine alla faticosità, alla pericolosità connaturata al tipo di attività e alla particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

Ritenuto che il contesto lavorativo dell'azienda sia inoltre caratterizzato, rispetto al periodo sopra indicato, dall'assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto

Ritenuto pertanto opportuno, in accoglimento dell'istanza presentata dalla ditta indicata in oggetto, ed avendo riscontrato la presenza dei requisiti previsti dalla normativa sopra citata, concedere l'autorizzazione all'esonero parziale degli obblighi di assunzione di persone disabili, nella misura del 60 % dal 09/08/16 fino al 08/08/2019.

Dato atto che:

- il responsabile del procedimento è il dott. Andrea Panzavolta;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la dottoressa Paola Cicognani, direttrice dell'Agenzia Regionale per il Lavoro;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 ad oggetto "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018.";
- la determinazione del responsabile Servizio Organizzazione e sviluppo della Regione Emilia-Romagna n. 12096 del 25/07/2016 ad oggetto "Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art 7 comma 3 D.Lgs. 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2016 n.66;

Richiamate infine:

- la deliberazione della Giunta Regionale del 29/01/2016, n.79 "Nomina del Direttore per l'Agenzia per il lavoro";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1197 del 25/07/2016 "Approvazione schema di convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia Regionale per il Lavoro, la Città di Metropolitana di Bologna e le Province per la gestione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro";
- la Convenzione di cui alla citata deliberazione n. 1197/2016, sottoscritta in data 29 luglio 2016 e repertoriata con numero RPI/2016/259;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2397 del 28/12/2016 "Proroga della convenzione fra Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale per il Lavoro, Citta' Metropolitana di Bologna e Province per la gestione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro";

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Su proposta del responsabile del procedimento;

D E T E R M I N A

1. di autorizzare la ditta **YARA ITALIA SPA** all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione di persone con disabilità previsti dalla L. 68/99 nella misura del 60%, avendo riscontrato, sulla base di quanto precedentemente esposto, l'esistenza delle speciali condizioni di attività previste dall'art. 3 del D.M. 7/7/00 n. 357, nonché l'assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto;
2. di stabilire che l'esonero decorre dal 09/08/2016 data di rinnovo dell'istanza, sino al 08/08/2019 e che la percentuale autorizzata 60 % sarà rapportata alle unità dovute nella quota d'obbligo con arrotondamento all'unità successiva nelle frazioni superiori a 0,50%;
3. di dare atto che il contributo esonerativo giornaliero è di € 30,64 ciascuna unità non assunta,
4. di dare altresì atto che, secondo quanto stabilito dalla delibera della Giunta Regionale n. 1839/2013 e dalla delibera n. 869 del 16/05/2016, la ditta YARA ITALIA

SPA dovrà versare i contributi esonerativi al Fondo Regionale disabili ex art. 14 L.68/99, riferiti al periodo sino al 31/12 dell'anno precedente tenuto conto del periodo autorizzato e del numero di unità determinate sulla base di quanto indicato al precedente punto 2). I contributi dovranno essere versati entro il 31 luglio dell'anno successivo, o entro il primo giorno feriale successivo al 31 luglio nel caso in cui tale data dovesse ricadere in un giorno festivo, eccetto il caso di richiesta di certificato di ottemperanza, prevista dall'art. 17 della Legge 68/99, in cui il suddetto contributo deve essere versato contestualmente alla presentazione della richiesta stessa;

5. di comunicare alla Provincia di Milano Comune in cui l'azienda ha sede legale, l'autorizzazione all'esonero parziale ai sensi dell'art. 5 comma 3 L. 68/99 nonché al D.M. 357/2000;
6. di stabilire che il responsabile del procedimento è il dott. Andrea Panzavolta e il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la dottoressa Paola Cicognani, direttrice dell'Agenzia Regionale per il Lavoro;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo.

Paola Cicognani

firmato digitalmente

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Paola Cicognani, Direttore AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta ELV/2017/29

IN FEDE

Paola Cicognani